



( O r d i n a n z a 1 0 1 0 / 2 0 0 9 )

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso R.G. N. 1697/2009, proposto da xxxxxxxxxxxx e xxxxxxxxxxxx, in proprio e nella qualità di esercenti la potestà, rispettivamente, su xxxxxxxxxxxx e xxxxxxxxxxxx, rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Impiduglia, presso il cui studio in Palermo, via Oberdan, n. 5, sono elettivamente domiciliati;

***contro***

- Ministero Pubblica Istruzione;
  - Ufficio Scolastico Provinciale di Agrigento;
  - Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia;
  - Istituto Comprensivo "Luigi Capuana" di Siculiana (Ag);
- in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, in via Alcide De Gasperi, n. 81, sono domiciliati per legge;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

- della nota prot. n. 3480/B14 del Dirigente Scolastico dell'Istituto comprensivo "L. Capuana" di Siculiana, datata 14.09.09, nella parte in cui prevede l'assegnazione al piccolo xxxxxxxxx di un insegnante di sostegno per sole 16 ore settimanali, anziché per l'intero orario di frequenza scolastica o, quanto meno per 22 ore settimanali così come risulta necessario attesa la grave disabilità del minore;

- della nota prot. n. 3490/B14 del Dirigente Scolastico dell'Istituto comprensivo "L. Capuana" di Siculiana, datata 15.09.09, nella parte in cui prevede l'assegnazione al piccolo xxxxxxxxx di un insegnante di sostegno per sole 18 ore settimanali, anziché per l'intero orario di frequenza scolastica o, quanto meno per 22 ore settimanali così come risulta necessario attesa la grave disabilità del minore;

- di tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali;

#### NONCHÉ PER IL RICONOSCIMENTO

del diritto dei piccoli Novara Giuseppe e Dinolfo Calogero ad essere assistiti da un insegnante di sostegno per l'intero orario di frequenza scolastica o, quanto meno per 22 ore settimanali così come risulta necessario attesa la grave disabilità dei minori;

#### ED ALTRESI' PER LA CONDANNA

delle Amministrazioni resistenti all'assegnazione, a favore dei piccoli xxxxxxxxxxxx e xxxxxxxxx ad essere assistiti da un insegnante di sostegno per l'intero orario di frequenza scolastica o, quanto meno per 22 ore settimanali così come risulta necessario attesa la grave disabilità dei minori;

#### NONCHÉ PER IL RICONOSCIMENTO

del diritto del piccolo Dinolfo Calogero al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto per non aver fruito dell'assistenza dell'insegnante di

sostegno per l'intero orario di frequenza scolastica o, quanto meno per 22 ore settimanali, nel precedente anno scolastico, 2008/2009, sebbene affetto da grave disabilità accertata

ED ALTRESI' PER LA CONDANNA

Delle Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dal piccolo xxxxxxxxxxxx per non aver fruito dell'assistenza dell'insegnante di sostegno per l'intero orario di frequenza scolastica o, quanto meno per 22 ore settimanali nel precedente anno scolastico, 2008/2009, sebbene affetto da grave disabilità accertata, in favore della signora xxxxxxxxxxxx, nella qualità spiegata.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato per le Amministrazioni intime;

Visti gli atti tutti della causa;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Designato relatore il primo referendario Aurora Lento;

Uditi, nella camera di consiglio del 27 ottobre 2009, i difensori delle parti come da verbale;

Ritenuto che sussiste l'allegato pregiudizio grave ed irreparabile e che, ad un sommario esame, i motivi di censura dedotti appaiono, allo stato, supportati da sufficiente fumus boni juris tale da indurre ad una ragionevole previsione sull'esito favorevole del ricorso, anche in considerazione dell'orientamento giurisprudenziale già espresso da questo Tribunale (vedi ordinanze della II

sezione n. 195 del 13 febbraio 2009, n. 1416 del 5 dicembre 2008 e sent. della III sezione n. 925 del 15 maggio 2009), e che, pertanto, va accolta la domanda di sospensione dell'esecuzione sopra descritta.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sede di Palermo, Sezione Prima, accoglie la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato con il ricorso indicato in epigrafe.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 27/10/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Nicola Maisano, Presidente FF

Aurora Lento, Primo Referendario, Estensore

Pier Luigi Tomaiuoli, Referendario

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/10/2009

IL SEGRETARIO